Istituto Tecnico Commerciale "Abba-Ballini" Brescia REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 1

Finalità

Alla luce dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249 e successive modifiche ed integrazioni, la scuola ha il dovere di far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza e di sopraffazione che configurino dei reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone e delle cose.

Le modifiche, recentemente introdotte dal Legislatore con il D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007, alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari e le relative impugnazioni si inseriscono in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Art. 2

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Sono definiti tali quei comportamenti che vengono meno ai doveri previsti dall'art. 3 del D.P.R. 249/98, integrato con D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007, e contemplati dal Regolamento di Istituto.

Si configurano quali **infrazioni** i comportamenti indicati nei seguenti ambiti:

1) FREQUENZA E GIUSTIFICAZIONI

- Frequenza irregolare
- assenze ingiustificate
- assenze collettive
- frequenti ritardi
- uscite da scuola senza permesso
- Frequente dimenticanza o uso improprio del badge
- uso delle credenziali dei genitori per accedere al registro elettronico

• non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, le verifiche

2) PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA

- scarsa partecipazione
- rifiuto a svolgere il compito assegnato
- rifiuto a collaborare
- dimenticanze ripetute del materiale scolastico
- negligenza abituale
- copiatura durante le lezioni
- disturbo

3) COMPORTAMENTI SCORRETTI O ILLECITI

- contraffazione di documenti ufficiali
- linguaggio e/ o gesti offensivi
- minacce
- aggressione verbale/ fisica
- mancato rispetto delle proprietà altrui
- danneggiamenti alle strutture
- comportarsi in modo rumoroso e pericoloso nei corridoi e sulle scale
- uso di alcol e droghe
- fumare

4) BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Registrazione e diffusione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Art. 3

Sanzioni

Ogni provvedimento disciplinare sarà adottato tenendo conto della gravità delle infrazioni:

- nell'applicazione si terrà conto del principio di gradualità
- le sanzioni sono, ove possibile, temporanee
- devono essere ispirate al principio della riparazione del danno
- devono tenere conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è
 verificato l'episodio, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
 derivano
- devono essere irrogate in modo tempestivo per garantirne l'efficacia
- non possono, in ogni caso, influire sulla valutazione del profitto

Se il fatto che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 c. p.

Sanzioni comminate dal docente

- richiamo orale
- nota (ammonimento scritto) sul registro di classe
- convocazione dei genitori

Sanzioni comminate dal consiglio di classe

- convocazione dei genitori
- esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate, viaggi di istruzione, stage linguistici, attività sportive e spettacoli teatrali
- allontanamento dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da uno a quindici giorni
- risarcimento danno

Sanzioni comminate dal Consiglio di Istituto

- allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni
- allontanamento fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato
- allontanamento dalla Comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale

Art. 4 Condizioni per la sospensione dalle lezioni

a) Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni

Le sanzioni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica sono adottate esclusivamente dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti del Consiglio medesimo, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

b) Sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono le seguenti due condizioni, entrambe necessarie, comunque a condotte gravi e reiterate:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona" (violenza privata o di gruppo, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, gravi episodi di bullismo e cyberbullismo), oppure che possano determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendi, allagamenti colposi, danneggiamenti);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga all'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c.7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti atti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. I fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi saranno svolti dalla magistratura inquirente.

Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, la scuola è bene promuova – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un

percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

c) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, c. 9 bis)

Tale sanzione può essere adottata dal Consiglio di Istituto. Per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condizioni:

- ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
- impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 4 b) e c) sarà necessario verificare che il periodo di tempo per cui si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in sede di scrutinio.

d) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art.4, cc. 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli all'art. 4c), ed ove concorrano le stesse condizioni, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 5

Commutazione

Non deve essere dimenticata la funzione educativa della sanzione disciplinare: può essere rafforzata la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, pertanto è prevista l'opportunità di irrogare una sanzione sostitutiva della sospensione.

In sede di Consiglio si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte (solo con il consenso dell'alunno e, se minore d'età, del genitore) sia come sanzioni autonome sostitutive, sia come misure accessorie, sotto la sorveglianza e la direzione dei docenti della sua classe e del personale della scuola.

Tra tali misure alternative si possono individuare:

- collaborazione in biblioteca
- attività utili o riparatorie nell'ambito della comunità scolastica o dell'ambiente scolastico.
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
- produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di

rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola

Art. 6

Procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico, esercizio del diritto di difesa da parte dello studente, decisione;
- lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto;
- per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni alla presenza dei genitori;
- può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica;
- in caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di Classe

Art. 7

Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, il quale dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art.5, c. 1 D.P.R. 21/11/2007). Qualora l'organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. In ogni caso, l'impugnazione non sospende l'esecutività della sanzione irrogata.

Contro le decisioni assunte dall'Organo di garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale.

Art. 8

Organo di garanzia

A tutela dei diritti degli studenti, l'Istituto nomina un Organo interno di garanzia. L'Organo ha competenza generale sull'applicazione dello Statuto, del regolamento di Disciplina e sui conflitti che dovessero insorgere e verificarsi in seno alla comunità scolastica. L'Organo interno ha titolo e competenze nel dirimere le controversie relative all'erogazione delle diverse sanzioni disciplinari e nei provvedimenti tesi a risarcire il danno arrecato. Le decisioni assunte vanno sempre motivate.

L'Organo di garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che è anche il presidente, un docente individuato dal Consiglio d'Istituto, un alunno individuato tra la componente studentesca, un

genitore indicato dal Consiglio d'Istituto. I componenti durano in carica un anno. Deve essere inoltre prevista la nomina di membri supplenti per la sostituzione dei titolari in caso di coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 9

Modalità di funzionamento dell'Organo di garanzia

- La riunione dell'Organo di Garanzia è fissata dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.
- La seduta si ritiene valida quando siano presenti, già in prima convocazione, la metà più uno dei componenti.
- Alla riunione possono partecipare un componente del Consiglio della classe di cui fa parte lo studente, delegato dal Consiglio stesso e il ricorrente, che può farsi assistere da un altro studente dell'Istituto.
- E' facoltà del ricorrente non partecipare alla riunione o farsi rappresentare da un altro studente dell'Istituto munito di delega scritta.
- La mancata partecipazione del delegato del Consiglio di classe o del ricorrente, personalmente o tramite il suo rappresentante, non è causa di invalidità della seduta.
- L'Organo di Garanzia sente il docente delegato dal Consiglio di Classe e lo studente o il suo rappresentante, se presenti.
- Immediatamente dopo l'esposizione dei fatti, l'Organo di Garanzia, a maggioranza, delibera sul ricorso.
- La votazione avviene in modo palese, senza la presenza delle parti, alle quali viene comunicata la sola decisione che deve essere brevemente motivata.
- Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli.
- Non è consentita l'astensione. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
- La delibera va espressa a conclusione della seduta.
- Della riunione e della deliberazione deve essere redatto un verbale da parte del segretario, nominato dal Dirigente Scolastico tra i componenti dell' Organo di Garanzia.
- Nel verbale, oltre all'indicazione della data della riunione, dell'ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, viene riportato sinteticamente il contenuto degli interventi, e vengono indicati il risultato della votazione e la deliberazione adottata.
- Il voto espresso da ciascun componente viene verbalizzato su un foglio a parte che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante viene inserito in una busta, sigillata

immediatamente dopo, da allegare al verbale della riunione; tale busta potrà essere aperta solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che dovesse essere investita del controllo di legittimità della deliberazione adottata.

- L'Organo di Garanzia può confermare la sanzione, modificarla in senso più favorevole allo studente o annullarla.
- In caso di modifica, ad ogni effetto dovrà tenersi conto della sanzione modificata.
- Non potrà in nessun modo tenersi conto delle sanzioni annullate dall'Organo di Garanzia
- Per i ricorsi contro le sanzioni si applica la procedura prevista dal D.P.R. 275/99.
- Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 10

Organo di Garanzia regionale

L'Organo di Garanzia Regionale si configura come il luogo deputato a verificare in modo concreto l'adeguatezza e la chiarezza dei regolamenti di istituto che sono stati rivisitati.

La componente studentesca è espressa dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, quella docente e dei genitori viene designata nell'ambito della comunità scolastica regionale.

E' presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 235/2007).

Compito dell'Organo di Garanzia regionale è quello di esprimere un parere vincolante in merito ai reclami proposti avanti il Direttore Generale avverso le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti, comprese quelle contenute nel regolamento di istituto. Per queste ragioni ha anche la competenza a svolgere attività consultiva in merito all'applicazione ed all'esecuzione, da parte delle scuole, delle sanzioni disciplinari.

INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZION E	SOGGETTO CHE SANZIONA
Frequenza irregolare, scarsa partecipazione, assenze ingiustificate, assenze collettive, frequenti ritardi, perdere il badge o usarlo in modo improprio, non far firmare o riconsegnare le comunicazioni, le verifiche, comportamenti riguardanti la partecipazione all'attività didattica	Nota registro di classe Comunicazione alla famiglia Convocazione della famiglia Esclusione dalla partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione e stage linguistici		Docente Coordinatore Consiglio di classe
Non rispettare il regolamento entrate/uscite Uscire da scuola senza permesso	Nota registro di classe Convocazione dei genitori Esclusione dalla partecipazione visite guidate e viaggi di istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali		Docente Coordinatore Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti
Disturbo, mancato rispetto delle regole dei luoghi dove ci si reca e del docente, danneggiamenti alle strutture, uso di alcool e droghe	Nota registro di classe Convocazione dei genitori Sospensione ed eventuale risarcimento del danno provocato Esclusione dalla partecipazione visite guidate e viaggi istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali	Lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione	Docente Coordinatore Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti o, per sospensioni superiori ai 15 giorni o allontanamento definitivo, Consiglio di Istituto
Linguaggio e/o gesti	Nota registro di classe	Lavori utili alla	Docente

offensivi	Convocazione dei	scuola stabiliti da chi	Coordinatore
OHOHSIVI	genitori	commina la sanzione	Coordinatore
Minacce	gemiori		Consiglio di classe
Bullismo e cyberbullismo Aggressione verbale/fisica Mancato rispetto della proprietà altrui Ripresa abusiva di immagini in classe o nella scuola e successiva immissione del suddetto	Sospensione ed eventuale risarcimento del danno provocato Esclusione dalla partecipazione visite guidate e viaggi di istruzione, attività sportive, spettacoli teatrali		allargato a tutte le sue componenti o, per sospensioni superiori ai 15 giorni o allontanamento definitivo, Consiglio di Istituto
materiale in rete			
Falsificazione della	Nota sul registro di	Lavori utili alla	Docente
firma dei genitori o di altri documenti ufficiali	classe Comunicazione alla famiglia Sospensione Esclusione dalla	scuola stabiliti da chi commina la sanzione	Coordinatore Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti
	partecipazione visite guidate e viaggi istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali		